

REGOLAMENTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 1: Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione in via esclusivamente provvisoria degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, destinati ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate e/o nuclei che presentano problematiche di immediata gravità.

Articolo 2: Abitazioni

Gli alloggi oggetto del presente Regolamento, sono le 7 unità prefabbricate site in Via Coira, nella Frazione di Avasinis. Gli altri immobili di proprietà comunale verranno eventualmente sottoposti a questo Regolamento con atto di Giunta.

Articolo 3: Requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa

Possono presentare domanda per le assegnazioni provvisorie delle unità abitative di cui all' art.1, i nuclei familiari che si trovano in condizione di grave disagio abitativo in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- residenza anagrafica nel Comune di Trasaghis, di durata non inferiore a 12 mesi al momento della presentazione della domanda;
- ISEE non superiore a Euro 20.000;
- non possedere a titolo di proprietà altri immobili.

Tali requisiti devono essere certificati da opportuna relazione rilasciata dagli assistenti sociali.

Articolo 4: Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata in qualunque momento all'Ufficio Segreteria. La domanda in carta semplice deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del documento d'identità;
- Certificazione ISEE;
- relazione assistenti sociali.

Articolo 5: Assegnazione

La giunta procede ad esaminare le domande pervenute, verificandone la completezza e regolarità. Deciderà poi in merito all'assegnazione qualora siano a disposizione delle unità abitative libere.

Non è prevista la stipula di una graduatoria, trattandosi di emergenze abitative, ma qualora arrivassero in contemporanea più richieste, avranno precedenza i nuclei familiari con all'interno:

- minori;
- disabili;
- in assenza delle due ipotesi precedenti, verrà richiesta agli assistenti sociali un'indicazione di priorità che tenga conto dello stato complessivo di disagio del nucleo.

Articolo 6: Motivi di esclusione

Verranno escluse le domande che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 4. Nonché tutti i casi in cui il richiedente goda già di altre misure abitative (come ad esempio, gli alloggi ATER).

Articolo 7: Modalità e condizioni di assegnazione

Gli alloggi vengono assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza. La prima assegnazione ha validità di anni 2.

L'assegnatario, a scadenza del proprio periodo di assegnazione, è tenuto a presentare annualmente all'Ufficio Segreteria del Comune di Trasaghis, la seguente documentazione:

- Certificazione ISEE inferiore ai 20.000;
- Relazione dell'assistente sociale che attesta la condizione di grave disagio economico-sociale.

La mancata presentazione della documentazione si ritiene quale rinuncia al beneficio dell'assegnazione della casa.

La giunta procederà all'accertamento della sussistenza delle condizioni che hanno generato il diritto all'assegnazione provvisoria di un alloggio per emergenza abitativa. Qualora la giunta accerti definitivamente la conclusione dell'emergenza, stabilirà, fatte le opportune valutazioni, la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio.

Articolo 8: Canone di locazione

Il canone di locazione sarà proporzionale all'ISEE e l'importo seguirà i seguenti scaglioni.

Fasce ISEE		Importo
Da	A	
0,00	2.500,00	25,00 €
2.500,00	5.000,00	35,00 €
5.000,00	7.500,00	50,00 €
7.500,00	10.000,00	65,00 €
10.000,00	12.500,00	80,00 €
12.500,00	15.000,00	95,00 €
15.000,00	17.500,00	110,00 €
17.500,00	19.000,00	125,00 €
19.000,00	20.000,00	150,00 €

Articolo 9: Rilascio alloggio

L'assegnatario dovrà lasciare libero l'immobile entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decadenza, allo stato in cui gli è stato consegnato.

Articolo 10: Morosità canone locazione

La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione, se non adeguatamente motivata.

La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga entro 60 giorni dalla messa in mora.

La giunta può soprassedere alla morosità di un assegnatario qualora sia informata delle difficoltà dell'assegnatario legate al suo stato di salute o di disoccupazione.

Articolo 11: Ispezioni e controlli

Ai fini del corretto mantenimento ed utilizzo dell'immobile, il Comune ha assoluta facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene utili ed indispensabili.

Qualora vengano accertate delle variazioni alle unità immobiliari, l'assegnatario avrà 30 giorni di tempo per riportare l'immobile allo stato di consegna. Se non ottempera a tali sistemazioni, la Giunta potrà stabilire il decadimento dell'assegnazione dell'immobile.